

TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

DOTT. STEFANO ROSA

PRESIDENTE rel.

DOTT. ANGELINA BALDISSERA

GIUDICE

DOTT. VINCENZA AGNESE

GIUDICE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 20168/2017 R.G. affari civili contenziosi del Tribunale di
Brescia promossa con ricorso ex art. 669 terdecies cpc del 27/12/2017

da

Srls MV Trade and Engineering, con sede in Urganano (BG) con avv.to E.
Pagliarini di Bergamo

Reclamante

contro

Srl Kolges Organizzazione Generale Esportazione, con sede in Bergamo, con
avv.to G. Morretta del foro di Milano

Reclamata

avverso l'ordinanza 7 dicembre 2017 (pubblicata l'11 dicembre 2017) del giudice designato al proc. 10939/2017, con la quale sono state parzialmente accolte le domande cautelari proposte dalla reclamata con ricorso del 4 luglio 2017.

A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

letti gli atti ed i documenti di causa;

il Tribunale osserva.

Con il suindicato ricorso Kolges Organizzazione Generale Esportazione srl chiedeva la "descrizione di tutti gli oggetti costituenti violazione del marchio <Kolges> di fatto e depositato dalla società ricorrente, della sua denominazione sociale, del suo domain name e del suo segreto aziendale, nonché concorrenza sleale", siccome meglio specificato appresso nelle stesse conclusioni; nonché "il sequestro di tutti i suddetti supporti e documenti", da eseguire (descrizione e sequestro) presso la sede di Kolges International Company srls e presso l'abitazione del sig. Umberto Frigeni; infine "l'inibitoria nei confronti[della resistente] a qualsivoglia ulteriore utilizzo del termine <Kolges> o altri segni simili a quest'ultimo in funzione di marchio, denominazione sociale e domain name", nonché delle ulteriori attività anticoncorrenziali e confusorie, con le statuizioni tutte correlate e conseguenti (tra cui la pubblicazione dell'emanando provvedimento e la penale per inadempimento dell'inibitoria).

Con decreto 12 luglio 2017 il G.D. al procedimento autorizzava la descrizione presso la sede della resistente, pertinenze, magazzini e unità locali, nominando un ausiliario per l'assistenza dell'ufficiale giudiziario. L'incombente era eseguito il successivo 18 luglio.

Convocate le parti e costituitasi la società resistente, il giudice designato – all’esito di una consistente fase istruttoria (segnata dal deposito di memorie e documenti, nonché dall’audizione del tecnico informatico che aveva coadiuvato nelle operazioni l’ausiliario nominato dal giudice) – con l’ordinanza in epigrafe evocata, dato atto della modifica (o rinuncia) da parte della resistente dei (ai) segni distintivi oggetto della denuncia, inibiva alla resistente medesima (ormai divenuta MV Trade and Engineering srls) nonché all’altro convenuto Frigeni Umberto “di intrattenere per un anno rapporti con i clienti indicati da Kolges a pag. 3 della memoria autorizzata in data 24.11.2017, nonché di avvalersi per il medesimo periodo degli intermediari sempre indicati da Kolges alle pagine 3 e 4 della memoria citata”, condannando i suddetti soccombenti alla rifusione delle spese di procedimento.

Il reclamo tempestivamente interposto da MV Trade lamenta che il decidente di prime cure abbia enfatizzato il rilievo dell’utilizzazione dei segni distintivi (poi rinunciati) da parte della reclamante, in quanto la natura dell’attività svolta dalle parti (intermediazione commerciale con l’estero) implicherebbe la decisività – piuttosto – delle relazioni personali degli operatori, peraltro interrotte dalla ricorrente già da circa un anno al momento della costituzione di MV Trade; sottolineata la sostanziale inettitudine della documentazione acquisita in sede di descrizione a comprovare un’attiva illecita – sul piano concorrenziale – della reclamante e che l’elenco di clienti ed intermediari fornito da Kolges (sulla cui base il giudice aveva conformato l’inibitoria) indicava anche soggetti non collegati alla ricorrente da alcun rapporto di esclusiva, MV Trade conclude per la revoca dell’ordinanza impugnata o comunque per la riduzione “del periodo del divieto” disposto in tale provvedimento.

Kolges non si è costituita nel procedimento di reclamo, avendo il procuratore comunicato telematicamente la rinuncia al mandato del 18 gennaio c.a.

All'odierna udienza collegiale il legale comparso in sostituzione del difensore della Kolges ha confermato detta rinuncia, chiedendo un rinvio onde permettere alla società di munirsi di nuovo procuratore; reputa il Collegio che la natura del procedimento e la risaleza della rinuncia al mandato (senza che si abbia notizia nemmeno della nomina del nuovo difensore) precludano la concessione dell'aggiornamento dell'udienza.

La narrativa che precede fornisce i lineamenti essenziali del contenzioso, che già in prime cure ha registrato il superamento delle questioni attinenti ai segni distintivi utilizzati dalla resistente Kolges International Company srls, avendo quest'ultima modificato la denominazione sociale, rinunciato al deposito del marchio "Kolges", avviato il procedimento di trasferimento del domain name (*Kolges-co.com*) comprendente tale denominazione (docc. 24-25 ricorso). L'ordinanza cautelare qui impugnata ha – invero – preso in esame le ulteriori richieste cautelari, motivando – tuttavia – la concessa inibitoria prevalentemente sulla base di tali confusorie modalità di ingresso della resistente (qui reclamante) sul mercato: impostazione cui MV replica in reclamo nel senso indicato nella narrativa che precede, vale a dire contestando il nesso causale tra dette violazioni di privative denominative e la distorsione del mercato di riferimento, basato su relazioni personali con intermediari ed esponenti degli enti privati e pubblici stranieri acquirenti dei beni. Reputa il Collegio che le argomentazioni del provvedimento qui gravato meritino integrazione alla luce non solo del tenore decettivo del messaggio inserito sul sito internet della resistente (accreditante una pluriennale esperienza della stessa nell'intermediazione commerciale con i paesi nord-africani e del medio-oriente,

h

laddove Kolges I.C. era stata costituita nella primavera 2017) ma altresì delle risultanze della disposta descrizione. Ed invero, la circostanza per la quale gli strumenti informatici direttamente riferibili alla odierna reclamante siano risultati sostanzialmente assenti in sede di accesso dell'ufficiale giudiziario ma numerosissime e-mail ad oggetto lavorativo siano state rinvenute sul telefono cellulare di Frigeni Umberto (confr. verbale di descrizione e dichiarazioni del coadiutore tecnico ing. Vitiello rese all'udienza 24 agosto 2017) lungi dal segnare l'irritualità dell'acquisizione probatoria rispetto all'ambito soggettivo del decreto autorizzatorio del 12 luglio 2017 (come vorrebbe la difesa reclamante, che tocca il tema anche nel reclamo senza però versarlo in uno specifico motivo di impugnazione in diritto: sul punto, del resto, è intervenuto l'ampio provvedimento in data 24/8/2017 del G.D. della Sezione Feriale) depongono per una occulta utilizzazione di dati commerciali pertinenti alla ricorrente in cautelare, intesa a determinare una più agevole collocazione sul mercato della concorrente di nuova costituzione.

In definitiva, proprio il carattere personale (a Frigeni Umberto) del mezzo informatico adoperato per i contatti commerciali e l'occultamento della (inequivoca) qualità di amministratore (di fatto) della nuova società riferibile al Frigeni medesimo costituiscono consistenti indizi della natura potenzialmente non lecita dell'attività svolta attraverso detto hardware - ed in generale nel settore dell'intermediazione commerciale con i paesi nordafricani e del medio oriente - dagli odierni reclamanti, al di là del carattere compromettente o meno del materiale frettolosamente enucleato da Kolges a seguito della descrizione (memoria 20/9/2017): materiale che comunque è già di per sé indicativo dell'approntamento

h

di una organizzazione commerciale destinata a sovrapporsi e sostituirsi (con l'acquisizione degli agenti ex Kolges) alla ricorrente.

Naturalmente non è compito dell'autorità giudiziaria precludere le possibilità di sviluppo di imprese anche di nuova costituzione, a tutela del preesistente assetto del mercato, ma rientra in detti compiti evitare che il nuovo posizionamento si avvalga di strumenti non consoni alla correttezza professionale onde accelerare le cadenze ordinarie: tanto più in un settore (quello del commercio internazionale con paesi a regime politico e amministrativo non sempre allineato allo standard europeo) in cui certamente la struttura personale dei rapporti dell'intermediario prevale sugli elementi tecnici.

Infine – quale argomento di chiusura – può rilevarsi che se è vero che la domanda cautelare non può poggiare su mere illazioni o spericolate induzioni fattuali, è altresì vero che la logica propria dell'istituto cautelare è quella della *prevenzione* del danno o del maggior danno, sicché sarebbe incoerente a tale *ratio* pretendere la compiuta attuazione di un programma di sviamento e storno di clientela e collaboratori quale presupposto della misura. L'accertamento fattuale pieno - caratteristico del giudizio di merito - permetterà non solo l'approfondimento tecnico-commerciale in ordine al contenuto del materiale informatico acquisito in sede di descrizione, ma altresì la ricostruzione dell'attività solta da MV-Frigeni a muovere dalla costituzione della società e – più in generale – dalla cessazione della collaborazione del Frigeni con la ricorrente (maggio 2016: doc. 18 ricorso).


Il Collegio – dunque – ritiene di poter confermare la misura dell'inibitoria (il G.D. di prime cure ha rigettato quelle di sequestro e di pubblicazione del provvedimento, senza che Kolges abbia interposto reclamo), ma di accogliere la richiesta subordinata della reclamante, quella di “ridurre il periodo del divieto”. In tal senso

va apprezzata – anche a prescindere dalla mancata costituzione di Kolges in sede di reclamo (conseguente alla rinuncia al mandato del legale) – l'assenza di segnalazioni di episodi confusori o di ulteriore sviamento e storno nel corso della pur lunga istruttoria del procedimento cautelare, oltreché l'atteggiamento assunto dalla resistente - reclamante quanto ai segni distintivi originariamente adottati. Posta – dunque – la descrizione quale momento di presumibile interruzione dell'attività incriminata, appare equo fissare alla fine del marzo 2018 il periodo di vigenza dell'inibitoria, fermo il residuo contenuto dell'ordine giudiziale (contenuto che non è oggetto di una specifica e puntuale richiesta di delimitazione).
Le spese di lite di questa fase possono essere compensate, stante il solo parziale accoglimento del reclamo e la mancata costituzione della società reclamata.

P.Q.M.

in parziale riforma dell'impugnata ordinanza 7/11 dicembre 2017 limita il divieto "di intrattenere rapporti con i clienti indicati da Kolges a pag. 3 della memoria autorizzata in data 24.11.2017, nonché di avvalersi per il medesimo periodo degli intermediari sempre indicati da Kolges alle pagine 3 e 4 della memoria citata" al 31 marzo 2018. Fermo il resto del provvedimento.
Spese di questa fase compensate.

Brescia, 2 febbraio 2017


Il presidente

Deposito
5.2.2018
